



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statuti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Delle Allegationi. Tit. 17.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



**DELLE ALLOGATIONI,
OSIANO AFFITTI,
TITOLO DECIMOSETTIMO.**

Che l'affitto del mortorio, e del vacante, si faccia nel Capitolo Prouinciale.

F.R. FILIBERTO DI NAILACCO.



I E T A M O a nostri Riceuitori, che non osino, o presumino in modo alcuno d'allogare, affittare, od arrendare i mortorij, e vacanti delle nostre Commende, se non nel Capitolo Prouinciale, in presenza del Priore, e di quattro Commendatori Antiani. Prohibiamo ancora, che'l Priore, o Castellano d'Emposta, o vero il Riceuitore istesso, non possa pigliare per sè simili affitti, ne secretamente, ne palesemente, ne per sè, ne sotto nome d'altre Persone. Chi contrafarà, sia come disubidente castigato.

CC Del

Del vendere gli spogli de' Fratelli, e come far si debbano gli affitti da' Riceuitori.

F.R. AMMERIGO D'AMBOISE.

STATUIMO, che i beni de gli Spogli si vendino al publico incanto, e si diano al più offerente; eccetto i vasi d'oro, e d'argento, & altri gioielli, quali vogliamo, che nella propria loro forma siano mandati a' Riceuitori, e Depositarij nostri, perche quindi possino essere condotti in Cohuento: Vie-

Circa le cose tando, che nello Spoglio, non si mescolino i beni dello stato dello stato. Veg delle Commende contra la forma dello Statuto. In quanto gāsi gli stat. 40. e 46. del com mun Tesoro, & il 39 delle Com mende.

poi a' diritti de' vacanti; accioche nell'affitto, & arrendamento loro, non sia defraudato il nostro commun Tesoro; ordiniamo, che'l Riceuitore con pubbliche gride, così nel luogo della Commenda, la cui amministratione farà vacata, come ne gli altri luoghi all'intorno, dia notitia à qual si voglia, etiandio Secolare, che più offerrà dell'affitto, & arrendamento, che si debbe fare, e del luogo, dove si celebrarà il Capitolo Prouinciale, e dove il detto arrendamento far si debbe: E dopo c'hauerà inteso il più offerente, gli faccia intendere, che vada seco al Capitolo Prouinciale, nel quale, e ne' luoghi circonuicini al detto Capitolo, di nuovo si metterà all'incanto il detto vacante, e sarà dato al più offerente, ancorche sia Secolare, il quale ad equal prezzo non sarà posposto ad alcun Fratello; E se il Secolare hauerà proposto egli il prezzo; e l'arrendamento del vacante, sarà dato ad alcuno de' nostri Fratelli, o verò ad altra Persona, che più ne habbia offerto, il Riceuitore de' danari del nostro commun Tesoro, pagará à colui, che più prima n'offerse, e che dal luogo della Commenda, o da altro circonuicino farà venuto al Capitolo, quella somma di danari, che parerà conueniente per la strada, e spesa del viaggio, così nel venire al Capitolo, come nel rifornar à casa.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

NON s'impedisca però la corporale possessione da douer pigliarsi da colui, che dall'Ordine nostro farà proueduto del-

dell'administration di quella Commenda affittata, & arrendata: ancorche i frutti, e l'entrate s'aspettino all'Administrator: *Che gli affitti de mortorij, e vacanti non si faccino in Conuento.*

in FR. GIO. VALLETTA.

- 4 **S**TATUIMO, & espressamente vietamo, che gli affitti de' mortorij, e vacanti, non si faccino in Conuento dal Maestro, e dal Consiglio, o da' Procuratori del commun Tesoro, ne da altri.

Che dianando il mortorio, e vacante, non si faccino le riparationi delle Commende.

- 5 **V**IETAMO, che i Fratelli dell'Ordine nostro, & altri, che vogliono inaffitto le Commende per il tempo del mortorio, e del vacante, non debbano, o possano in modo alcuno far riparationi, & erigere edifici, in maniera alcuna nelle dette Commende, mentre dura il mortorio, e vacante; se però le dette riparationi non fossero necessarie, le quali in tal caso si faccino moderate, e secondo la facultà della Commenda, al consiglio, e giudicio di due, o tre Commendatori: Accioche i Fratelli nostri, ai quali dette Commende saranno commesse, sotto pretesto di tali riparationi, non siano talmente aggrauati, che non possano pagare. E s'alcuno farà le dette riparationi, o racconciamenti contra il tenore di questo nostro Statuto, non ne sia sodisfatto in cosa alcuna dal Tesoro, o da' Fratelli; anzi s'intendino fatti a spese di coloro, che fatti gli haueranno.

Delle spese, che si debbono fare nelle Commende, al tempo del mortorio, e vacante.

in FR. GIO. VALLETTA.

- 6 **C**OMMANDIAMO, che i Ricevitori debbano con ogni diligenza, e fede seguitare, e sollecitare le liti, che sono

CC 2 mosse,

mosse, e che secondo il tempo si moueranno sopra' poderi, e possessioni delle Commende, o de' Membri, alle spese del nostro Commun Tesoro; le quali spese, saranno tenuti i futuri Commendatori di pagare interamente al nostro Tesoro, sei mesi dopo, c'haueranno cominciato a tirare i frutti; Delle quali saranno fatti, e giudicati Debitori, come se per i diritti del Commun Tesoro fossero Debitori.

Con licenza di chi debbano affittarsi le Commende.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

7 **S**tatuimo, che niun Fratello dell'Ordine nostro, di qualsi voglia conditione, possa affittare, & arrendare Priorato, Bagliaggio, Commenda, case, Membri, poderi, e qual si voglia altro bene dell'Ordine nostro, commesso alla sua amministratore, senza licenzia del Maestro, la quale licenza, non si possa dare, se non per tre anni, senza antecipazione di dana-

Nora, che nel
capitolo gene-
rale dell'anno
1588 fu dal tut-
to leuata la fa-
cultà di poter
anticipar da-
vari.

rifugio, ch'è quelli, che sono in Conuento, o che vi vorranno venire, i quali potranno antecipare i frutti d'un anno, solamente. Ilche s'intende passato il mortorio, e vacante.

FR. GIO. VALLETTA.

8 **E**Se fra'l termine d'un'anno, dal giorno dell'allogatione fatta, non verranno in Conuento per dihi i frutti d'un anno delle dette Commende, da applicarsi al commun Tesoro; se non faranno impediti da qualche infermità, o da alcun'altra importante cagione, per la quale non potessero venire, di che debbano fra sei mesi far costare al Maestro; E nondimeno cessando il detto impedimento, siano tenuti, & obligati sotto la medesima pena, si a'l termine predetto di comparire in Conuento.

A chi non si debbano affittare le Commende.

FRA CLAUDIO DELLA SENGLE.

9 **N**on potranno oltra di questo affittarle a potenti Signori Ecclesiastici, o Secolari, ne tampoco ad Vniuersità, o Colle-

gei hominum CC 3

Collegio: ne coloro, che le haueranno tolte in affitto, o vero arrendamento, potranno trasferire le ragioni della condizione, & arrendamento loro, in tali Persone. Chi contrafarà, perda vn anno della cosa, e hauerà affittata in favore del nostro commun Tesoro; e l'affittamento non hauera effetto alcuno. Le quali conditioni fuderte, commandiamo, che siano poste nominatamente nelle licenze.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

10 **A** Ggiungendo, che i Commendatori dopo, c'haueranno affittate le loro Commende, debbano, e siano tenuti di mandare a' Riceuitori copia, o sia transonto de' contratti degli affittamenti; Altrimenti, occorrendo in quel tempo la morte de' Commendatori, i detti affittamenti, siano di nessun valore, e momento; ancorche fossero trattati, e fatti con licenza del Maestro.

Dell'arrendamento della Commenda nostra di Cipro.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

11 **S**tatuimo, che venendo à morte l'Arrendatore, o vero Affittatore della nostra gran Commenda di Cipro, si debba la detta Commenda affittare ad alcuno de' Fratelli nostri, o vero ad alcun' altro, che più ne darà, & offrirà, per quel tempo, e somma, che parerà al Maestro, & al Consiglio; E tutto ciò che si cauerà da detto affitto, appartenrà al nostro Commun Tesoro.

La gran Commenda di Cipro è stata fatta Ispadronato di Casa Corvara, con condizione, che riceverà Cipro, paghi al Tesoro la metà de' frutti ogni anno; con altre cōtenute nella Bolla dell'Eretione del Ispadronato, alla quale s'habbi relatione.

DEL.